

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO**

**CEFALÙ**

---

*Nullitatis Matrimonii*

**GIARDINA – EMILIANI**

**ANIMADVERSIONES**

La Presentazione delle fotografie del manoscritto allegato  
è stata eseguita dal sottoscritto Notaio del T.E.D. in  
data 3 febbraio 2024.

*Mons. Sebastiano Scelsi, D.V.*

*Alberto Romano*

## FATTISPECIE

1. Il signor Angelo Giardina, nato a Cefalù (PA) il 18 novembre 1951 ed ivi residente in via Vittorio Emanuele n.64, e la signora Bianca Emiliani, nata a Trapani il 14 marzo 1947 e residente in Cefalù (PA) in via Borgese n.8, hanno celebrato il matrimonio cristiano il 7 gennaio 1978 presso la Basilica Cattedrale di Cefalù (PA).

La convivenza coniugale è durata circa venticinque anni; a giudizio dell'attore non fu per nulla serena, mentre secondo la convenuta si trattò di una convivenza molto segnata dagli impegni lavorativi di ambedue le parti. Dal matrimonio sono nati due figli: Damiano e Oriana.

Nel mese di settembre del 2003 si giunse alla separazione di fatto.

È seguito il divorzio.

2. In data 18 gennaio 2023, il signor Angelo Giardina presenta libello al Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù per ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio da lui contratto con la signora Bianca Emiliani, adducendo come capo di nullità l'esclusione della sacramentalità del vincolo matrimoniale da parte di lui, ai sensi del canone 1101 § 2 del C.D.C..

La convenuta, in data 10 febbraio 2023, invia una lettera al Tribunale Ecclesiastico di Cefalù nella quale evidenzia una posizione di netto contrasto con l'attore riguardo al loro matrimonio religioso.

In data 15 febbraio 2023, con Decreto del Vicario Giudiziale, il dubbio viene così determinato: *“Se consti la nullità di questo matrimonio per l'esclusione della sacramentalità del vincolo matrimoniale da parte dell'attore, ai sensi del canone 1101 § 2 del C.D.C.”*.

In data 30 giugno 2023, a seguito dell'istanza del patrono della parte attrice, il dubbio è stato riformulato con l'aggiunta di un secondo capo di nullità, e

cioè l'esclusione della fedeltà da parte dell'attore, ai sensi del succitato canone 1101 § 2.

## IN IURE

### *Esclusione della sacramentalità*

3. Il canone 1055 afferma, al primo paragrafo, che Cristo Signore ha elevato alla dignità di sacramento lo stesso patto matrimoniale; al secondo paragrafo, afferma che, fra i battezzati, il contratto e il sacramento sono inseparabili.

Il principio della inscindibilità tra contratto matrimoniale e sacramento “è da considerarsi «dottrina cattolica, teologicamente certa» per il costante insegnamento del Magistero pontificio. Tuttavia, mancando a tal riguardo una ‘definizione autentica’, essa non costituisce una dottrina irriformabile, anche se, nell’attuale prassi canonica, sia l’unica che possa effettivamente seguirsi” (L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico, vol. II*, ed. Dehoniane, Napoli, 1988, pagg. 168).

L’elevazione del matrimonio tra battezzati a sacramento comporta che la validità del matrimonio fra i battezzati è legata necessariamente al sacramento.

Bisogna comunque sottolineare che “*le intenzioni soggettive dei nubendi potranno incidere sulla sacramentalità del matrimonio laddove integrino una volontà positiva di rifiuto della struttura naturale dell’istituto o di subordinazione della volontà di contrarre alla mancanza di valore sacramentale del patto (cfr. canoni 1099 e 1101 § 2)*” (*Codice di Diritto Canonico Commentato*, ed. Ancora, 2009, pag. 862).

### ***Esclusione della fedeltà***

4. Il canone 1101 § 2 del C.D.C. presenta la simulazione del consenso, totale o parziale.

La simulazione parziale si verifica con riferimento ad una proprietà essenziale o ad un elemento essenziale del matrimonio cristiano.

La fedeltà è collegata intimamente alla proprietà della unità del matrimonio, ma essi rimangono due concetti distinti che danno vita a capi di nullità diversi: contro l'unità c'è l'intenzione di intrattenere relazioni extraconiugali (cfr. *Codice di Diritto Canonico Commentato*, ed. Ancora, Milano 2009, pag. 898).

Nella dottrina patristica viene citato S. Agostino, il quale, a proposito del matrimonio, parla del *bonum prolis* (generazione ed educazione della prole) e del *bonum fidei* (reciproca fedeltà, conseguenza diretta della unità).

Il Chiappetta indica, tra gli elementi essenziali del matrimonio di cui al comma 2 del succitato canone, il *bonum fidei* assieme al *bonum prolis* e al *bonum coniugum* (cfr. L. Chiappetta, *Il Codice di Diritto Canonico*, vol. II, ed. Dehoniane, Napoli, 1988, pag. 226).

## **IN FATTO**

5. L'attore, nella sua deposizione giudiziale del 24 marzo 2023, conferma quanto dichiarato nel libello riguardo alla sua posizione di non condivisione dei principi della Chiesa Cattolica in ordine al matrimonio cristiano. Infatti, così dichiara: “[...] conoscevo l'insegnamento della Chiesa in ordine al matrimonio cristiano, ivi inclusi i ‘tria bona’ che lo caratterizzano. Nonostante ciò, però, non dividevo questi principi [...] Per me, all'epoca, il matrimonio era una pura formalità” (Sommaro, pag. 30 nn.7-8).

Riguardo al capo relativo alla esclusione della fedeltà coniugale, l'attore

parla di diverse relazioni extraconiugali nel periodo della convivenza coniugale (cfr. Sommario, pag. 31, nn.11-12) ed anche le lettere presentate dall'attore ed acquisite agli atti del processo appartengono al periodo della convivenza coniugale (cfr. Sommario, pagg. 85-93).

Comunque, l'attore, nella deposizione succitata, dichiara che frequentava altre donne nel periodo del fidanzamento (cfr. *ibidem*, pag. 29, n.5) e a precisa domanda del suo patrono – se nell'approssimarsi alle nozze, avesse l'intendimento di rispettare la fedeltà coniugale – risponde: “*Assolutamente no*” (*ibidem*, pag. 31, risposta a quesito del patrono di parte attrice).

6. La convenuta, a seguito della notifica del libello dell'attore, in una missiva al Tribunale Ecclesiastico di Cefalù del 10 febbraio 2023, esprime una posizione di netto contrasto con l'attore ritenendo valido il loro matrimonio religioso (cfr. Sommario, pagg. 12-15). Nel corso della missiva, testualmente afferma: “Ma al momento in cui ci siamo sposati lui ha voluto quanto me il nostro matrimonio ed ha voluto che il vincolo matrimoniale fosse sacro e assunto davanti a Dio. Non ha mai manifestato riserve né a me né alla sua famiglia né ai nostri figli” (*ibidem*, pag. 14).

Tuttavia, nella deposizione giudiziale del 31 marzo 2023, la convenuta fa delle dichiarazioni di una certa apertura verso la posizione dell'attore. Infatti, alla domanda sull'insegnamento della Chiesa in ordine al matrimonio cristiano, essa così dichiara: “*All'epoca, conoscevamo l'insegnamento della Chiesa in ordine al matrimonio cristiano e personalmente lo dividevo. Di Angelo non posso dire altrettanto. Lui, in effetti, quando era bambino era molto praticante, tanto che era stato anche chierichetto. In seguito, però, si allontanò dalla pratica*” (Sommario, pag. 41, n.7).

Riguardo alla fedeltà coniugale, la convenuta dichiara di avere avuto notizia di

infedeltà da parte del marito soltanto nel periodo della convivenza coniugale e per il tramite del figlio Damiano. Così dichiara testualmente: “[...] un giorno mio figlio Damiano mi diede una notizia sconvolgente, dicendomi: “Mamma, papà, dalle 16.00 alle 18.00 non va a lavorare. Va con una donna!” (Sommaro, pag. 41, nn.10-12).

7. I testi di parte attrice offrono elementi di sostegno alla tesi attorea riguardo alla esclusione della sacramentalità del matrimonio cristiano e della fedeltà coniugale: il signor Rosario Tumminello nella deposizione giudiziale del 5 maggio 2023 (cfr. Sommaro, pagg. 69-71, nn.2-8 e 11-12) e il signor Vincenzo Filippone nella sua deposizione giudiziale resa in pari data (cfr. Sommaro, pag. 74, nn.4-6 e 7-8 e pag. 75, n.11).

8. I testi di parte convenuta non offrono alcun elemento di sostegno alla tesi attorea: la signora Luigina Fili nella deposizione giudiziale del 28 aprile 2023 (Sommaro, pag. 63, nn.5-6 e 7-8 e pag. 64, nn.11 e 12) e la signora Leonarda Gigante nella deposizione giudiziale resa nella medesima data dell’altro teste (Sommaro, pagg.67-68, nn.5-8 e 11).

## **OSSERVAZIONI**

9. La tesi dell’attore si scontra col dissenso della convenuta, la quale però, pur manifestando la sua netta opposizione nella missiva inviata al Tribunale Ecclesiastico a seguito della notifica del libello attoreo, nella deposizione giudiziale ammette la non condivisione dell’insegnamento della Chiesa in ordine al matrimonio cristiano da parte di Angelo Giardina, che, afferma la convenuta, si era allontanato dalla pratica religiosa.

Le affermazioni dell'attore trovano conferma nei testi di parte attrice, ma non altrettanto nei testi di parte convenuta né nei testi *ex officio*.

Riguardo alla fedeltà coniugale, le lettere presentate dall'attore al Tribunale Ecclesiastico ed acquisite agli atti del processo sono soltanto del periodo della convivenza matrimoniale.

## **CONCLUSIONI**

**10.** Sulla base di quanto sopra esposto, il Difensore del vincolo si rimette alla giustizia del Tribunale Ecclesiastico Diocesano.

Cefalù, 31 gennaio 2024

Il Difensore del vincolo  
Don Sebastiano Scelsi

Nell'Atto Matrimoniale  
GIARDINA / BIANCA  
CEPHALODEN

## ANIMADVERSIONES

### FATTISPECIE

È signora Bianca Angel, nata a Cepali il 18. M. 1951 ed è domiciliata in Via Vittorio Emanuele 64, e Emilianu Bianca, nata a Trapani il 14. 03. 1947 e domiciliata a Cepali in Via Borgese 6, celebrandosi il matrimonio con atto nella Banca Cattolica di Cepali il 07. 01. 1978.

La convivenza coniugale è durata circa venti cinque anni, per nulla serena a giudicio dell'attore, mentre a giudicio della convenuta, una convivenza molto squadrata degli impegni lavorativi di entrambi le parti. Sono nati due figli, Damiano e Oriana.

Nel mese di settembre del 2003 si giunse alla separazione di fatto. È seguito il divorzio.



2

In data 18.01.2023 il Sig. Gianluca Duppl  
presenta libello al Tribunale ecclesiastico diocesano  
di Cepali per ottenere la dichiarazione di nullità  
del suo matrimonio con la Sg.ia Elisabetta Bianco,  
adducendo come capo di nullità l'esclusione della  
reciprocità del vincolo matrimoniale da parte  
di lui, ai sensi del can. 1101, comma 2 del C.D.C.

La sentenza in data 10.02.2023 invia una  
lettera al Tribunale ecclesiastico di Cepali, nella  
quale evidenzia una posizione di netto contrasto con  
l'attore riguardo al suo matrimonio religioso.

In data 15.02.2023, con decreto del Vicario Giudice  
2022, il dubbio viene così determinato:

"Se conti la nullità di questo matrimonio per l'esclu-  
sione della reciprocità del vincolo matrimoniale da  
parte dell'attore, ai sensi del can. 1101, comma 2 del C.D.C."

In data 30.06.2023, a seguito della istanza  
~~118/1427~~ del Patrono della parte attrice,  
il dubbio è stato riformulato con l'aggiunta di  
un secondo capo di nullità, e cioè l'esclusione della  
fedeltà da parte dell'attore ai sensi del medesimo can.  
1101, comma 2.

## IN IURE

- \* Riguardo alla esclusione della sacramentalità  
→ Veda la causa GALLINA/CARUSO.
- \* Riguardo alla esclusione della Coelestà coniugale presentata quanto prima (Venerdì 2 febbraio 2024) (+ vedere appendice (3/BIS+3/ren))

## IN FACTO

1. Il notaio, nella deposizione giudiziale del 24 marzo 2023, conferma quanto dichiarato nel libello riguardo alla sua posizione di non conchiliosone di principi della Chiesa Cattolica in ordine al matrimonio cristiano. Infatti così dichiara: "Sovente l'insegnamento della Chiesa in ordine al matrimonio cristiano, non incluso i «tre bond» che lo caratterizzano. Nonostante ciò, però, non condivido questi principi... Per me, all'epoca, il matrimonio era una pura formalità" (Sommaris, nn. 7-8, pg. 30).

4

Quando al cap di nullità relativo alla esclusione della fedeltà coniugale, l'attore parla di diverse relazioni extracongiugali nel periodo della convivenza coniugale (cf. Sommario, nn. 11-12, pag. 31), ed anche le lettere presentate dall'attore ed acquisite agli atti del processo appartengono al periodo della convivenza coniugale (cf. Sommario, pagg. 85-93).

Comunque l'attore nella deposizione sostituita dichiara che presentava altre donne nel periodo del fidanzamento (cf. Ib., n. 5, pag. 29), e la domanda del Patron se avesse nell'approssimazione delle nozze l'intendimento di rispettare la fedeltà coniugale risponde: "Involontariamente no" (Ib., n. 14, pag. 31).

2. La convenuta, a seguito della notifica del libello dell'attore, in una memoria al tribunale ecclesiastico di Cepali del 10.02.2023 ripropone una porzione del detto contratto con l'attore ritenendo valido il loro matrimonio religioso (cf. Sommario, pagg. 12-15). Nel corso della memoria testualmente afferma: "Da il momento

in cui ci siamo spinti lui ha voluto quanto me  
 il nostro matrimonio ed ha voluto che il vostro  
 matrimoniale fosse vero e assunto davanti a  
 Dio - non ha mai manifestato riserve né a me,  
 né alla sua famiglia, né ai nostri figli" (Ib., pp. 14).

Tuttavia, nella deposizione giudiziale del 31  
 marzo 2023 la Convenuta fa delle dichiarazioni  
 circa una certa apertura verso la posizione  
 dell'attore - In fatti alla domanda sull'inequa-  
 nimento della Chiesa in ordine al matrimonio cri-  
 stiano, essa contraddichiona: " All'epoca, con-  
 servavo l'insegnamento della Chiesa in ordine  
 al matrimonio cristiano e personalmente lo  
 consideravo - Di Angelo non pensavo altrettanto  
 to - Lui, in effetti, quando era bambino era  
 molto praticante, tanto che era stato anche chie-  
 richetto. In seguito, però, si allontanò dalla  
 pratica" (Ib., n. 7, pp. 41).

Dopo aver riferito alla Fedeltà Coniugale la Convenuta  
 dichiara di avere avuto notizia di infedeltà  
 da parte del marito soltanto nel periodo della Convi-  
 venza coniugale e per il tramite del figlio Davide.  
 Così festosamente: " - un giorno mio figlio

6

Dalmasio mi diede una notizia sorprendente,  
dicendomi: « Malum, papà dalle 15.00 alle  
18.00 lavora a favore. Va con una sbukab  
(Ibid., nn. 10-12, pp. 61).

3. I Conti di parte attrice offrono elementi  
di sostegno e di conferma alla tesi storica  
riguardo alla esclusione della sacramentalità  
del matrimonio cristiano, e della fedeltà coniugale:

- \* Tullio Porzio nella deposizione giudiziale  
del 5 maggio 2023 (cf. Sommario,  
nn. 2-8; 11-12, pp. 59-71).
- \* Filippo Vincenzo nella deposizione giudiziale  
del 5 maggio 2023 (cf. Ibidem, nn. 4-6; 7-8; 11,  
pp. 74-75).

4. I Conti di parte convenuta non offrono  
alcun elemento di sostegno alla tesi storica =

- \* Fili Lidia nella deposizione giudiziale  
del 28 aprile 2023 (cf. Ibidem, pp. 63-64).

\* Spante festorda nella deposizione fin-  
diziale del 28 aprile 2023 (cf. Ibidem, pag. 67-  
68).

5. Il teste ex officio, p. Vincenz Di Bella,  
nella deposizione giudiziale del 5 maggio 2023  
non offre alcun elemento di sostegno alla tesi  
attoria. Dichiana factualmente: "Non posso  
rispondere nulla della vicenda prematrimoniale della  
parti in causa" (Ibidem, nn. 2 ss, pag. 78).

## OSSERVAZIONI

9.- La tesi dell'attore incontra il contrasto della  
convenuto, la quale, da una parte opporzione espres-  
sa nella memoria invocata al Tribunale ecclesiastico  
a seguito della ustifica del libello attore, nella  
deposizione giudiziale ammette la non convalida-  
zione dell'ineguamento della Chiesa in ordine  
al matrimonio cristiano da parte di Angel  
franchina che si era allontanato dalla patria nel  
1900.

- b. In tutti i casi sopra ~~non~~ Conferma  
 nei casi di parte attrice. Non altrettanto nei  
 casi di parte convenuta, né nel caso ex officio.
- c. Riguardo alla legittimità sindacale le lettere pre-  
 sentate dall'attore al Tribunale ecclesiastico ed  
 replicate agli atti del processo sono soltanto  
 del grado della convenuta contestuale.

Conclusione

Sulla base di quanto sopra esposto il  
 Difensore del Vincendo si rimette alla giustizia  
 dei Tribunali ecclesiastici diocesani.

Cefalù, 31 gennaio 2024

Il Difensore del Vincendo  
 dr. Antonino Cacci

## ESCLUSIONE DELLA FEDELTA' CONIUGALE

Il Can. 1101, comma 2 del C.C.C. presenta la simulazione del consenso o totale o parziale.

La simulazione parziale è verificata con riferimento ad una proprietà essenziale o ad un elemento essenziale del matrimonio canonico.

La fedeltà è collegata intimamente alla proprietà della unità del matrimonio, ma rimane ancora due aspetti distinti che danno vita a capi di nullità diversi: contro l'unità c'è l'intenzione poligamica e contro la fedeltà l'intenzione di relazioni extrasinugali (cfr. Codice di Diritto Canonico Commentato, Ed. Ancora, Milano 2009, pp. 898).

Nella dottrina patristica viene usato S. Agostino il quale a proposito del matrimonio parla del "bonum prolis" (generazione ed educazione della prole) e del "bonum fidei" (reciproca fedeltà, conseguenza diretta della unità).

Il Chellette indica tra gli elementi essenziali del matrimonio, di cui al comma 2 del successivo



Caushe, il "bonum fidei" andene al "bonum  
honoris" e al "bonum coniugum" (cfr. L. Chiaffet-  
ti, Il Codice di Diritto Canonico, II, Ed. De Rosa,  
Napoli 1988, pag. 226).